



**Comune di Vigevano
Provincia di Pavia**

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI PUBBLICI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 18/12/2019

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Principi generali e glossario)

Art. 3 (Responsabilità dell'Anagrafe e Referente dell'esecuzione)

Art. 4 (Programmazione dell'attività contrattuale e macro tipologie di commesse)

Art. 5 (Target di qualificazione e sovrapposibilità di spesa)

Art. 6 (Elenco di affidabilità)

Art. 7 (Novero dei **competitor** nell'ambito degli affidamenti diretti e delle procedure "negoziare" e premialità del rating)

Art. 8 (Controlli prestazionali e trasparenza delle risultanze anche a disposizione di terzi qualificati)

Art. 9 (Pubblicità degli atti e trasparenza)

Art. 10 (Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale)

Art. 11 (Valore)

CAPO II – Contratti di sponsorizzazione

Art. 12 (Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione)

CAPO III – Avvio della procedura

Art. 13 (Volontà a contrarre)

Art. 14 (Supporto al RUP nell'ambito del procedimento, quale attività di "committenza ausiliaria")

Art. 15 (Clausola sociale)

CAPO IV – Affidamenti sotto soglia comunitaria

Art. 16 (Rinvio alla fonte sovraordinata)

CAPO V – Regole di gara

Art. 17 (Analitiche previsioni dei bandi e incombenza di pubblicazione)

CAPO VI – Principi generali da osservare non solo per gli affidamenti sopra soglia comunitaria

Art. 18 (Esatta previsione del termine di presentazione delle offerte e adozione della relativa piattaforma telematica)

Art. 19 (Apertura delle offerte e svolgimento operazioni di gara)

Art. 20 (Verbal di gara ed ipotesi di parità di punteggio)

CAPO VII – Commissione giudicatrice

Art. 21 (Procedimento di insediamento della Commissione giudicatrice e attività conseguenti)

CAPO VIII – Accesso agli atti

Art. 22 (Accesso agli atti e ai documenti di gara)

CAPO IX – Eventuale instaurazione del sub-procedimento di anomalia dell'offerta, aggiudicazione e adempimenti conseguenti

Art. 23 (Sub-procedimento di verifica delle offerte anomale)

Art. 24 (Atto di aggiudicazione, declaratoria di efficacia e comunicazioni di rito)

CAPO X – Pubblicità

Art. 25 (Ottemperanza agli obblighi di pubblicità)

Art. 26 (Affidamenti in concessione)

CAPO XI – Appalti riservati e cooperative sociali

Art. 27 (Appalti riservati **ex** art. 112, D.Lgs. 50/2016)

Art. 28 (Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative)

CAPO XII - Selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

Art. 29 (Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato)

CAPO XIII – Stipula del contratto

Art. 30 (Termini dilatori e acceleratori antecedenti all'esecuzione)

Art. 31 (La stipulazione del contratto)

Art. 32 (Contenuto del contratto)

Art. 33 (Forma del contratto)

Art. 34 (Termini)

Art. 35 (Repertorizzazione e adempimenti conseguenti)

Art. 36 (Oneri contrattuali e diritti)

Art. 37 (Esecuzione del contratto)

CAPO XIV - Controversie

Art. 38 (Transazione)

Art. 39 (Risoluzione delle controversie tramite l'ANAC)

Art. 40 (Arbitrato)

Art. 41 (Giurisdizione e riferimenti processuali)

CAPO XV – Disposizioni finali

Art. 42 (Disposizioni transitorie)

Art. 43 (Disposizioni finali)

Art. 44 (Norma di chiusura e indicazioni implementative)

Art. 45 (Aggiornamento di rito)

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di scelta dei contraenti, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità e di comunicazione, nonché all'individuazione dei soggetti investiti dei relativi poteri, sia di ordine pubblicistico, sia di ordine privatistico. Esso è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui agli artt. 3, 7 e 42, comma 2, lett. a) D.Lgs. 267/00.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire le macro-attività in cui si articolano le diverse fasi del processo di aggiudicazione di un appalto e, nel contempo, ad ottimizzare le procedure di selezione del contraente, relativamente alle commesse di cui il Comune ha esigenza, sotto forma di contratto sia "passivo", sia "attivo", nel rispetto dei principi, per l'appunto, dell'ordinamento comunitario e delle condotte stabilite dal D.Lgs. 50/2016, e tenuto conto che *"deve essere preceduto da gara ogni contratto della p.a. dal quale derivi un'entrata o una spesa"*, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali in cui si possa fare ricorso alla procedura negoziata.

3. La procedura di scelta del contraente, deve sempre dare conto delle motivazioni relative al perseguimento degli interessi di carattere pubblico correlate all'attività negoziale, specie ove possa non svolgersi un procedimento selettivo propriamente detto.

Art. 2 (Principi generali e glossario)

1. Le linee ispiratrici dell'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, sono quelle derivanti dal Considerando 1 della Direttiva 2014/24/UE, per come recepite dall'art. 30 D.Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- per "D.Lgs. 267/00" o "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il complesso di norme contenente i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali;
- per "D.Lgs. n. 50/2016" o "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per come inciso delle successive modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il c.d. "decreto correttivo" e quelle da ultimo intercorse in esito alla LEGGE 55/19;
- per "D.Lgs. 231/01" o "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- per "LEGGE 241/90" o "norme sul procedimento amministrativo", il complesso di disposizioni contenute nella Legge 9 agosto 1990, n. 241, per come modificata dalla LEGGE 15/05;
- per principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- per principio di rotazione, la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico e dunque l'alternanza e la fluidità tra i medesimi;

- per principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, assicurando – nell'effettività – la giusta concorrenza “nel” mercato e “sul” mercato (Corte Cost. n. 401/07);
- per Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), un mercato digitale, realizzato da CONSIP, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in cui le Amministrazioni registrate acquistano, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e i servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi e prodotti sul sistema.

3. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel presente regolamento, l'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile, che valgono a dirimere la fase esecutiva della commessa.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e, per quanto applicabili, delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/90.

Art. 3 (Responsabilità dell'Anagrafe e Referente dell'esecuzione)

1. L'Ente Appaltante è regolarmente iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ed è prevista la nomina del Responsabile della relativa Anagrafe (RSA), competente per gli adempimenti di legge.

2. L'Ente Appaltante verifica la regolare esecuzione delle commesse da parte del Direttore dell'esecuzione di volta in volta nominato che avrà il compito di verificare il rispetto, anche e soprattutto tempistico, delle prestazioni appaltate, attraverso una puntuale verifica che le stime progettuali si siano fedelmente riverberate in sede esecutiva.

3. A tal proposito e per rendere le emarginate verifiche consone e funzionali, in sede contrattuale verrà preteso che la parte privata individui un “referente dell'esecuzione”.

Art. 4 (Programmazione dell'attività contrattuale e macro tipologie di commesse)

1. Il Comune adotta, ai sensi dell'art. 21 del Codice, su base triennale il programma dei lavori e su base biennale il programma degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

2. Il suddetto programma di durata biennale inerente le forniture ed i servizi e i relativi aggiornamenti annuali dovranno riguardare le commesse di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. L'Amministrazione individua, nell'ambito del programma, i bisogni che devono essere soddisfatti con capitali privati.

3. La Stazione Appaltante pubblica il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali, sul proprio sito web, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché su quello dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsto dall'art. 213 del Codice.

Art. 5 (Target di qualificazione e sovrapposibilità di spesa)

1. Il Comune si prefigge l'obiettivo di “qualificazione” ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti, attraverso un'adeguata performance di programmazione e progettazione, regole di gara chiare, trasparenti e non discriminanti, un accurato controllo nelle fasi esecutive e un continuo aggiornamento tecnico – scientifico, anche attraverso la partecipazione a corsi e percorsi formativi, nonché ad iniziative congressuali.

2. Costituisce precostituito indice di positiva valutazione la preventiva considerazione, attraverso apposite indagini “a campione” sui prezzi di mercato pure definibili da appositi listini, quando esistenti, della “logica dell’unità di misura”, cioè della sovrapponibilità della spesa impegnata e corrisposta per i singoli affidamenti con il trend generale di spesa rilevabile dal mercato e principalmente da altre omologhe tipologie di affidamento attuate da Enti, desumibili dai portali di trasparenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 6 (Elenco di affidabilità)

1. Per le procedure non necessariamente aperte potrà essere istituito un apposito “elenco aperto” cui, compatibilmente con gli obblighi di consultazione del MEPA, ci si potrà riferire per le commesse da assegnare in via diretta o per il tramite dell’invito ad offrire, ai fini della relativa procedura negoziata relativamente all’affidamento di lavori, servizi e forniture.

2. Si rinviene l’opportunità che gli operatori economici verso i quali individuare la relativa selezione di competenza della Stazione Appaltante, per quanto attiene alle ipotesi per cui la legge consente o la “via diretta” o la “procedura negoziata”, siano tratti a fronte di una prefigurata garanzia di professionalità.

Art. 7 (Novero dei *competitor* nell’ambito degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate)

Gli operatori economici sia per quanto riguarda i lavori, sia per quanto riguarda i servizi e le forniture, nel numero minimo previsto dalla normativa primaria, potranno essere, nel rispetto del principio della rotazione di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, tratti dall’apposito elenco di cui si avvale il Comune.

Art. 8 (Controlli prestazionali e trasparenza delle risultanze anche a disposizione di terzi qualificati)

1. In sede di esecuzione delle commesse, previa specifiche contrattualmente dettagliate come da propedeutica indicazione da rendere nella *lex specialis*, la risorsa della S.A. (Direttore dei Lavori o Direttore dell’Esecuzione) investita dei controlli di specie e il referente dell’esecuzione indicato in sede contrattuale dall’aggiudicatario concerteranno (e coopereranno per) il fedele rispetto del D.M. 49/18.

2. Le pedissequie risultanze sono di immediata disponibilità del secondo graduato per la relativa (e legittima) tutela e con esplicito consenso dell’aggiudicatario medesimo reso nella stessa sede contrattuale, previa disciplina in tal senso stabilita dalla vincolante *lex specialis*, così da poter essere fornite alle altre Stazioni Appaltanti, ove vogliano verificare la correlata “affidabilità prestazionale” per i relativi fini di procedura selettiva.

Art. 9 (Pubblicità degli atti e trasparenza)

1. Le forme di pubblicità delle gare d’appalto sono regolate secondo le disposizioni contenute nel Codice.

1.1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del Codice medesimo, tutti gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresa la determina a contrarre, il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (nell’ipotesi di procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), devono essere pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune.

Le informazioni oggetto di pubblicazione sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara e Oggetto del lotto identificato dal CIG;
- denominazione della struttura proponente e Responsabile del procedimento di scelta del contraente;
- procedura di scelta del contraente utilizzata;

- elenco degli OE partecipanti, nonché quelli invitati a presentare offerta;
- provvedimento ex art. 76 comma 2 *bis* D.Lgs. 50/2016, in sede di prima valutazione della documentazione amministrativa;
- indicazione dell'operatore economico aggiudicatario;
- termini di completamento dell'esecuzione (inizio e ultimazione);
- esito della gara anche quando essa vada deserta

Art. 10 (Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale)

1. Il Comune contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, nel rispetto dell'art. 30 del Codice dei contratti, conformandole alle rispettive tipologie d'appalto.

2. I criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per il relativo cospicuo valutativo di cui al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice.

Art. 11 (Valore)

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

2. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore di riferimento è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

3. La disciplina delle modalità di calcolo del valore per le diverse fattispecie è contenuta nell'art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.

CAPO II – Contratti di sponsorizzazione

Art. 12 (Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione di importo superiore a Euro 40.000,00)

1. Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs. 50/2016.

2. L'Ente Appaltante può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore.

CAPO III – Avvio della procedura

Art. 13 (Volontà a contrarre)

1. Prima dell'avvio propriamente detto della procedura (vale a dire, approvazione e pubblicazione delle regole di gara) il Comune determina di contrarre per tramite di apposito atto ai sensi dell'art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e art. 192 D.Lgs. 267/00 (salvo contestualizzarla, anche in termini di definizione procedimentale, ove ricorrano le condizioni di "affidamento diretto")..

2. Nella determina a contrarre, dovranno essere individuati:

- a) la scelta del criterio di aggiudicazione, nel rispetto delle indicazioni normative al riguardo e assumendo, se del caso, le pertinenti ragioni argomentative;
- b) l'opportunità di procedere o meno alla segmentazione dell'appalto in lotti;
- c) l'eventualità che, nella sede procedimentale in argomento, si decida per un affidamento in via diretta, all'uopo fornendo, fermo e impregiudicato il rispetto del principio di turnazione, accurata motivazione;
- d) l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali;
- e) apporto di terzi, quale supporto al RUP, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo successivo.

Quanto ad a), si applica la normativa di riferimento dettagliando al riguardo la conferente motivazione.

Quanto ad b), la non tassatività della suddivisione degli appalti in lotti funzionali o prestazionali, nell'attuale sistema si fonda sull'art. 51, comma 1 D.Lgs. 50/2016. La mancata suddivisione in lotti, pertanto, deve essere adeguatamente motivata nella sede procedimentale qui in argomento.

Inoltre, la suddetta Determina dovrà avere tale contenuto minimo:

- a) indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) nel caso di procedura "sotto soglia" indicazione dell'impossibilità di effettuare l'acquisto mediante il Me.PA., in quanto nel mercato medesimo non risultano disponibili le categorie merceologiche relative al bene o al servizio che si intende acquisire o nell'ipotesi in cui la S.a. abbia un risparmio appaltando in autonomia; ed invero *"Il risparmio rispetto agli importi definiti dalla Consip è condizione sufficiente, nell'attuale ordinamento giuridico, per non acquisire il servizio, la fornitura o il lavoro, tramite una convenzione Consip"* (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937);
- e) l'indicazione del Cig e del Cup (codice unico di progetto) ove previsto;
- f) l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento;

Quanto ad c), per gli affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 oppure oggetto di "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, deve essere predisposta una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il prestatore d'opera;
- d) le ragioni della scelta del medesimo in termini di valutazione economica per quanto riguarda i lavori ed in termini di valutazione economica e/o prestazionale per quanto riguarda i servizi e le forniture;
- e) la presenza di un elenco di operatori economici messi a confronto;
- f) il possesso in capo all'affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, necessari in termini di "affidabilità";
- g) l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento;
- h) la copertura contabile.

Art. 14 (Supporto al RUP nell'ambito del procedimento, quale attività di "committenza ausiliaria")

1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 39, comma 2 D.Lgs. 50/2016, il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., ex art. 31, D.Lgs. 50/2016, possono essere adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria.

2. Il supporto dell'entità prescelta può tradursi nelle seguenti modalità:

- confronto con la Stazione Appaltante per la determina a contrarre e attività susseguenti all'avvio del procedimento;
- studio, verifica della conforme gestione del rischio anticorruzione in capo al RUP per la procedura specifica e stesura delle regole di gara, previa acquisizione del CIG;
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari, sia in sede europea, sia in sede interna;
- risposte ad eventuali "chiarimenti" *medio tempore* richiesti dagli interessati, rese ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
- assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
- assistenza alla Commissione di gara per la verifica di problematiche di elevato contenuto tecnico specialistico;
- verifiche dei requisiti in sede AVCpass (sino all'entrata a regime della nuova Banca dati) per l'efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016;
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari post gara e report informatici da rendere alle Autorità preposte;
- pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare;
- supporto alla stesura del contratto.

3. Il relativo corrispettivo può essere posto a carico dell'aggiudicatario purché ciò si preveda nel corpo del bando di gara, con vincolo a saldarlo prima della stipula del contratto e comunque entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016.

4. L'efficienza dell'*iter* procedimentale immune da discrasie, avvantaggia sia l'Ente Appaltante per ovvie ragioni, sia i partecipanti operatori economici, favorevolmente incisi dalla chiarezza delle regole di gara e dalla speditezza della procedura, per come supportata da idonea professionalità.

Art. 15 (Clausola sociale)

Il Comune, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, inserisce la clausola sociale all'interno della *lex specialis* di gara. L'operatore economico accetta espressamente la clausola sociale e l'obbligo è riportato nel contratto, salva l'armonizzazione con la propria organizzazione imprenditoriale.

CAPO IV – Affidamenti sotto soglia comunitaria

Art. 16 (Rinvio alla fonte sovraordinata)

Si applica il vigente testo dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e i relativi organi deputati alle incombenze opereranno di conseguenza, nel presupposto dell'*iter* posto in atto (informale o formale/selettivo).

CAPO V – Regole di gara

Art. 17 (Analitiche previsioni dei bandi e incombenza di pubblicazione)

1. I bandi di gara, oltre alle ordinarie prescrizioni di legge e suggerite dal principio di proporzionalità, dovranno essere corredati delle seguenti formulazioni di salvaguardia del "giusto procedimento":

- a) oggetto dell'appalto, importo e durata;
- b) possibilità di rinnovo del contratto e conseguente indicazione del "valore stimato", ex art. 35, comma 4 D.Lgs. 50/2016;
- c) specifica dei soggetti ammessi e condizioni di partecipazione;
- d) sussistenza o meno di oneri da interferenza ed in caso affermativo allegazione del DUVRI;

- e) clausola di sbarramento (riferita alla gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa): clausola che consente di escludere automaticamente dal procedimento gli operatori economici, laddove la valutazione dell'offerta tecnica non raggiunga un punteggio minimo pari ad una determinata percentuale rispetto al punteggio massimo attribuibile;
- f) data e luogo della prima seduta pubblica di gara;
- g) cause espresse di esclusione;
- h) termine ultimo per la richiesta di chiarimenti;
- i) la documentazione amministrativa dei concorrenti sarà resa nella disponibilità dei richiedenti partecipanti alla gara all'esito della verifica delle documentazioni amministrative e contestualmente all'emissione del provvedimento di ammissione e di esclusione;
- j) durata di vincolatività dell'offerta;
- k) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- l) possibilità che l'elemento relativo al costo possa assumere "*la forma di un prezzo o costo fisso*", per cui si compete solo in base a criteri qualitativi;
- m) indicazione della doverosa osservanza del presente Regolamento.

2. Il Comune può prevedere in un eventuale avviso, nel bando o nell'invito ad offrire che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

3. Gli avvisi da pubblicare in G.U. dovranno essere possibilmente brevi ed essenziali, demandando, *expressis verbis*, alla lettura completa delle regole di gara e ad eventuali elaborati di completamento.

CAPO VI – Principi generali da osservare non solo per gli affidamenti sopra soglia comunitaria

Art. 18 (Esatta previsione del termine di presentazione delle offerte e adozione della relativa piattaforma telematica)

1. Dato atto della doverosità del rispetto del termine minimo per la ricezione delle offerte stabilito dalla normativa primaria per le diverse tipologie di procedura e dell'indicazione della data e dell'ora di apertura delle offerte, le regole di gara devono rendere la relativa specificazione circa l'inoltro dell'offerta medesima.

2. Essa infatti, dovrà pervenire entro un dato termine ed una data ora esclusivamente tramite le modalità indicate dalla *lex specialis*.

3. A tal proposito è dato l'obbligo sancito dall'art. 40 comma 2 del Codice dei Contratti ed in vigore dal 18 ottobre 2018 inerente l'indizione di una procedura di gara per il tramite di piattaforma telematica, l'utilizzo di piattaforma adeguata al fine dovrà essere preceduto da idonea procedura selettiva, al fine di selezionare l'operatore economico maggiormente "esperto", attraverso la tipologia di commessa dell' "accordo quadro".

Art. 19 (Apertura delle offerte e svolgimento operazioni di gara)

1. La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno ed all'ora stabiliti dalla *lex specialis* con relativa indicazione della sede presso la quale recarsi.

Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Nella prima seduta pubblica, si procederà, ad attestare il tempestivo invio delle offerte telematiche trasmesse dai concorrenti ed a controllare la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa.

2. Le operazioni di gara potrebbero essere sviluppate in una o più sedute, da tenersi anche in giornate diverse. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.

Art. 20 (Verbali di gara ed ipotesi di parità di punteggio)

1. I verbali di gara dovranno essere redatti, quanto meno sotto forma di “puntuazione”, contestualmente alle relative operazioni del seggio giudicante, per poi renderli definitivi e quindi:

- a) al termine di ciascuna seduta, sia essa pubblica o riservata, consegue un verbale di gara, previa eventuale “puntuazione” ed eventualmente accorpando essi verbali in un unico contesto documentale se afferenti a fasi identiche nell’aspetto (valutazione parte amministrativa, oppure tecnica, oppure economica);
- b) le circostanze dalla cui verbalizzazione non si può assolutamente prescindere sono tre e segnatamente: l’articolazione e l’indicazione delle varie sedute (numero e specificazione di orari), la regolare composizione dell’organo di ciascuna di esse (indicazione membri), nonché la sufficiente descrizione delle attività valutative compiute, e ciò in misura direttamente proporzionale rispetto all’ampiezza della discrezionalità tecnica disponibile ed inversamente proporzionale rispetto all’analiticità del bando in termini di assegnazione dei sub-punteggi per la (eventuale) componente progettuale.

2. Al termine di ogni (singolo) verbale si dovrà riportare quanto segue: *“La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne impedisce la modifica, la manomissione e/o integrazione”*.

3. Nelle gare da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di offerte il cui punteggio complessivo sia uguale, si sceglierà quella che comporta un minor onere finanziario per la S.A..

In caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica: tale prescrizione dovrà essere inserita nelle regole di gara *ex ante* note ai concorrenti.

CAPO VII – Commissione giudicatrice

Art. 21 (Procedimento di insediamento della Commissione giudicatrice e attività conseguenti)

1. I componenti della Commissione giudicatrice, nominata nei soli casi di procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77, comma 3 D.Lgs. 50/2016 sono scelti e nominati, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fra soggetti che assicurino – nel complesso – la giusta professionalità dell’Organo, previo accertamento delle relative risorse in seno al Comune.

Sino all’entrata in vigore dell’Albo dei Commissari, a cura di ANAC, i componenti saranno individuati dalla Stazione Appaltante, in base a criteri propri che potranno essere individuati anche successivamente mediante deliberazione della Giunta Comunale.

2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Ente Appaltante.

3. Quest’ultimo è tenuto a pubblicare sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

4. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità in esito ad eventuale *fumus* di anomalia; ed invero, essa, una volta insediatasi, previa insussistenza degli sbarramenti di legge, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla *lex specialis*, in uno alla verifica della regolarità formale.

5. In una o più sedute riservate la Commissione medesima procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando di riferimento.

6. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (causa clausola di sbarramento o quant'altro) e nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

7. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, in disparte quanto disposto al comma successivo, redige la graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

8. La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016 *“è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”*.

9. Qualora la Commissione medesima, individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis 2-ter del Codice medesimo e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà agli adempimenti del caso.

CAPO VIII – Accesso agli atti

Art. 22 (Accesso agli atti e ai documenti di gara)

1. Rilevano le disposizioni di cui alla LEGGE 241/90 (art. 22 e ss.), al D.Lgs. 50/2016 (art. 53) e al D.P.R. 184/06 e al vigente Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi di questo Comune, posto che la disciplina sull' "accesso civico" (anche "generalizzato") va rapportata con la richiamata disciplina primaria fermo ed impregiudicato quanto stabilito dall'art. 9 rispetto alla fase esecutiva dell'appalto.

2. Per quanto concerne la specifica applicazione dell'art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/2016, la richiesta supportata dalla motivazione "in vista della difesa in giudizio" va correlata, ai fini di considerare l'effettivo interesse, alla valutazione secondo cui *“la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici...omissis ...”* (art. 24, comma 7, Legge 241/90), fermi ed impregiudicati gli adempimenti formali di cui all'art. 3 D.P.R. 184/06, dando atto che la mancata opposizione del controinteressato assorbe la valutazione di correlazione di cui sopra, per cui in tal caso se ne potrà prescindere.

3. Devono essere pubblicati i verbali della Commissione di gara, posta, altresì, la trasmissione della determina che approva l'aggiudicazione medesima ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

È fatta comunque salva la possibilità da parte dei concorrenti incisi dai suddetti procedimenti di richiedere accesso agli atti *de quibus* nelle modalità e nei termini previsti dalla legge.

CAPO IX – Eventuale instaurazione del sub-procedimento di anomalia dell'offerta, aggiudicazione e adempimenti conseguenti

Art. 23 (Sub-procedimento di verifica delle offerte anomale)

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, per le procedure da assegnare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis 2-ter del Codice per le procedure da assegnare mediante il criterio del prezzo più basso e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

2. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

3. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

5. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede alla proposta di aggiudicazione.

6. Ai fini dei relativi calcoli più dettagliati si fa rinvio alla fonte legislativa di pertinenza.

Art. 24 (Atto di aggiudicazione, declaratoria di efficacia e comunicazioni di rito)

1. Resta inteso che, successivamente alla proposta di aggiudicazione la Commissione di gara definisce il proprio operato, salvo – *ex post* – il verificarsi della condizione di cui all'art. 77, comma 11 del Codice. Spetterà, pertanto, alla S.A., per tramite del RUP, verificare la correttezza dell'*excursus* del procedimento, tanto in punto formale, quanto sostanziale, e redigere il provvedimento, soggetto alla comunicazione di rito.

Ed invero, sarà l'Organo deputato all'approvazione *de qua*, in quanto competente ad emettere l'atto c.d. di "aggiudica", a dover accertare:

- a) che, in merito ai costi della mano d'opera, sia rispettata la previsione dell'art. 97, comma 5 lett. d) e quindi che i minimi salariali non siano inferiori alle apposite tabelle di legge (art. 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016);
- b) che l'offerta rispetti gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, posto che l'art. 50 del Codice, nel testo riformato dall'art. 33 D.Lgs. 56/17 impone che le clausole sociali tese a promuovere la stabilità occupazionale devono essere giocoforza inserite nei bandi o negli inviti relativi agli affidamenti;
- c) che l'offerta risulti "conveniente", oppure "idonea", opportunamente rapportata all'oggetto del contratto, previa indicazione nella *lex specialis*.

2. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) D.Lgs. 50/2016, dovrà essere comunicata l'aggiudicazione, *"all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva"*.

3. Dopo aver reso le comunicazioni di rito, al fine di determinare la decorrenza dello *stand still* e cioè, in assenza delle esimenti di legge, dei 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto, antecedentemente al medesimo, bisognerà procedere alla verifica, nei termini di legge, dell'effettiva sussistenza dei requisiti autodichiarati, mediante controlli di ordine generale e speciale.

4. Tale accertamento fa sì che l'aggiudicazione definitiva acquisti efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, e bisognerà darne conto nel corpo del contratto di esecuzione, da redigere ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.

CAPO X – Pubblicità

Art. 25 (Ottemperanza agli obblighi di pubblicità)

1. La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente Appaltante, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

2. Nel sito web sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 26 (Affidamenti in concessione)

1. L'Amministrazione aggiudica le concessioni di lavori e servizi ex art. 164 e ss. D.Lgs. 50/2016, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve prevedere soluzioni per assicurare l'adeguata pubblicità del procedimento selettivo.

CAPO XI – Appalti riservati e cooperative sociali

Art. 27 (Appalti riservati ex art. 112, D.Lgs. 50/2016)

A prescindere dall'importo sotto soglia/sopra soglia comunitaria e dalla normativa sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, qualora determinati tipi di appalti siano compatibili, con individuazione di scelta rimessa all'estensore della determina a contrarre, l'Ente Appaltante è tenuta a valutare la possibilità di riservare la partecipazione e/o l'esecuzione delle commesse, in applicazione dell'epigrafata norma.

Art. 28 (Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative)

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) LEGGE 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri dell'Unione europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti

dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, nel rispetto delle regole selettive.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 LEGGE 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

CAPO XII - Selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

Art. 29 (Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato)

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con l'Ente Appaltante, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.

3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.

4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.

5. Il programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 4, deve essere adeguatamente pubblicizzato per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

6. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

CAPO XIII – Stipula del contratto

Art. 30 (Termini dilatori e acceleratori antecedenti all'esecuzione)

1. Il contratto pubblico non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice dei contratti pubblici; tale termine non si applica nei casi di cui all'art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016.

2. L'esecuzione in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, è consentita solo nei modi ed alle condizioni previste dal comma 8 della medesima disposizione normativa.

Art. 31 – (La stipulazione del contratto)

1. Il Responsabile competente alla stipula del contratto trasmette all'Ufficio Contratti, per i soli contratti di valore pari o superiore a €. 40.000, il contenuto essenziale del contratto di cui all'art. 65, affinché questi proceda alla sua stesura definitiva tenuto conto della natura del negozio giuridico che si deve concludere. Nel caso di contratti conclusi mediante mercato elettronico il contratto è generato dalla piattaforma di mercato elettronico utilizzata.

2. Il contratto è stipulato in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale dal Dirigente del Servizio Responsabile del procedimento competente in relazione all'oggetto del contratto stesso. In caso di motivata assenza e impedimento dello stesso il contratto può essere sottoscritto dal Dirigente o Responsabile abilitato a sostituirlo.

3. La stipulazione è subordinata all'avvenuto perfezionamento dello specifico impegno di spesa, nel caso di contratti passivi per l'Ente.

4. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito nella lettera invito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione di danno ed il contestuale incameramento della cauzione provvisoria, se prevista.

5. La stipulazione dei contratti di importo superiore agli importi fissati dalla legge, è subordinata rispettivamente all'acquisizione di comunicazione o di informazione prefettizia ai fini antimafia sensi della normativa vigente. La stipulazione è sempre subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale e all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

6. Le norme contenute nel presente articolo e quelle successive contenute nel presente titolo e capo si applicano anche alle convenzioni e ai disciplinari d'incarico in considerazione della loro natura contrattuale.

Art. 32 – (Contenuto del contratto)

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nel provvedimento a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2. Elementi essenziali del contratto sono:

- a) individuazione dei contraenti;
- b) oggetto del contratto;
- c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- d) importo contrattuale;
- e) modalità e tempi di pagamento;
- f) durata del contratto;
- g) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori
- h) spese contrattuali e oneri fiscali.

3. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
- b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- c) regolamentazione subappalto e subcontratto;
- d) cauzioni e fidejussioni ;
- e) aumento o diminuzione della prestazione;
- f) revisione prezzi;
- g) eventuale clausola compromissoria;
- h) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
- i) elezione del domicilio;
- j) foro esclusivo;

k) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del cod. civ., salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.

4. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 2, e l'obbligo di allegare il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che si ritenga opportuno allegare i suddetti documenti componenti l'offerta, quali parte integrante del contratto stesso.

5. Il contratto deve riportare nei suoi contenuti obbligatori gli specifici richiami alle norme sulla tracciabilità.

Art. 33 – (Forma del contratto)

1. La stipulazione del contratto ha luogo:

a) per atto pubblico amministrativo qualora il contratto derivi da procedure ordinarie, ivi intendendo le procedure aperte e ristrette;

b) per scrittura privata qualora il contratto derivi da procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000 IVA esclusa;

c) a mezzo di scambio corrispondenza secondo l'uso del commercio o di atto d'obbligazione qualora l'importo contrattuale sia inferiore a €. 40.000 IVA esclusa:

Quando il contratto viene concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale è obbligatorio che siano specificati e accettati dall'impresa affidataria i termini di realizzazione dei lavori, i tempi e le modalità di pagamento del corrispettivo, sottoscritti il computo metrico e gli eventuali elaborati grafici e che sia prevista una certificazione in forma anche semplificata che attesti la regolare esecuzione:

d) a mezzo di sottoscrizione sulle piattaforme di mercato elettronico qualora la procedura di scelta del contraente sia avvenuta con tali piattaforme;

2. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica provvede di norma il Segretario Comunale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un Notaio o nei quali non sia possibile avvalersi del Segretario Comunale, ad esempio per assenza o altro impedimento.

3. Il Segretario Comunale può procedere all'autenticazione di atti unilaterali d'obbligo:

a) qualora siano richiesti dall'Amministrazione all'interno di un procedimento volto all'emanazione di un atto di sua competenza;

b) qualora siano effettuati a favore dell'Amministrazione stessa;

c) qualora promanino dalla stessa.

Art. 34 – (Termini)

1. La stipulazione del contratto deve intervenire di regola entro 60 giorni dalla conseguita efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Nel bando di gara, nella lettera d'invito ovvero nel capitolato d'onere, deve essere previsto che qualora il contraente non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni, il quale corrisponde in ogni caso alla somma corrispondente alla differenza tra il valore dell'offerta del primo concorrente non presentatosi per la stipula ed il valore dell'offerta presentata dal secondo classificato.

Art. 35 – (Repertorizzazione e adempimenti conseguenti)

1. I contratti per i quali si utilizzi la forma dell'atto pubblico amministrativo o comunque soggetti a registrazione, vengono stipulati e immessi al Repertorio, tenuto dal Segretario Comunale, a cura del Servizio Contratti.
2. Il Servizio Contratti provvede altresì alla registrazione dei contratti redatti in forma pubblica amministrativa e agli altri adempimenti dovuti per legge. Il servizio Contratti trasmette copia del contratto all'ufficio proponente e all'appaltatore.
3. Gli originali dei contratti immessi a Repertorio del Segretario Generale sono conservati presso l'Archivio comunale se redatti in forma cartacea ovvero presso apposita banca dati informativa.
4. I contratti redatti a mezzo di scrittura privata non autenticata non vengono immessi a Repertorio del Segretario generale, sono numerati con apposito numeratore progressivo e sono conservate presso il Servizio Contratti se redatti in forma cartacea, ovvero presso apposita banca dati informativa.
5. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli estremi di repertorizzazione e registrazione, se effettuata.
6. I contratti conclusi su piattaforme di mercato elettronico Consip o su piattaforme delle centrali di committenza regionale vengono conservati su tali piattaforme.

Art. 36 – (Oneri contrattuali e diritti)

1. Ai contratti stipulati dal Comune, sia in forma pubblica amministrativa e agli atti unilaterali d'obbligo autenticati dal Segretario Comunale vengono applicati i diritti di segreteria con le modalità previste dalla legge. Tali diritti sono posti a carico della parte che sostiene le spese contrattuali.
2. Tutte le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il contratto, il capitolato o gli usi non dispongano diversamente. I provvedimenti dirigenziali di approvazione di un contratto che ponga le spese a carico del Comune devono recare specifica motivazione che giustifichino tale accollo e il relativo impegno della corrispondente spesa.
3. Nei contratti d'appalto sono a carico dell'appaltatore anche le eventuali spese di registrazione.
4. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale a norma delle disposizioni di tempo in tempo vigenti e dell'effettivo interesse alla stipulazione.

Art. 37 (Esecuzione del contratto)

1. In relazione all'esecuzione dei contratti il Comune applica quanto previsto dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113-bis D.Lgs. 50/2016.
2. L'Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di collaudo e di verifica dell'esecuzione degli appalti.
3. Rileva altresì, il D.M. 49/18, rapportandolo alle diverse tipologie di commesse (lavori, servizi, forniture).
4. Per gli appalti di lavori (compiti attribuiti al D.LEGGE):

- a) controllo in fase di consegna dei lavori: si devono riportare le risultanze delle verifiche fatte dalla S.A. in fase di consegna dei lavori, in ordine al personale, attrezzature e materiali che l'esecutore ha messo a disposizione al momento della sottoscrizione del verbale consegna lavori;
 - b) controllo del cronoprogramma: si tratta di riportare le verifiche sui tempi di esecuzione dei lavori, indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliati dall'esecutore nel programma di esecuzione dei lavori;
 - c) controllo degli ordini di servizio: si tratta di registrare il rispetto o meno delle istruzioni impartite dal D.LEGGE in fase di esecuzione dei lavori, evidenziando eventuali riserve agli ordini di servizio formulate dall'esecutore ed annotate nel giornale dei lavori;
 - d) controllo sui materiali: dove si riportano le risultanze dei controlli sui materiali utilizzati in cantiere dall'esecutore (ndr la loro conformità alla normativa nazionale ed europea sulla sostenibilità ambientale), la eventuale rimozione di componenti deperiti o non conformi agli *standards* europei ed alle caratteristiche tecniche indicate dall'esecutore nei documenti allegati al contratto, gli eventuali rifiuti della S.A. di materiali diversi da quelli previsti contrattualmente o che si siano rivelati inadeguati o difettosi;
 - e) verifica in materia ambientale: in questo campo si riportano le risultanze delle verifiche sul rispetto della normativa in materia di sostenibilità ambientale, come ad esempio le modalità utilizzate dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere;
 - f) controlli sul subappaltatore: si tratta di registrare la presenza dei subcontraenti sul cantiere e la rispondenza delle attività eseguite dagli stessi rispetto alle prestazioni agli stessi affidate nel contratto;
 - g) verifiche in caso di avvalimento: dove si riportano i dati relativi ai controlli di cui all'art. 89, comma 9 D. Lgs. 50/2016;
 - h) verifiche in caso di risoluzione contrattuale: dove si registrano i motivi della risoluzione (ex art. 108 D. Lgs. 50/2016);
 - i) eventuali penali: si tratta di indicare le penali da ritardo previste da contratto;
-
- a) eventuali sinistri: dove si annotano eventuali danni alla proprietà o sinistri a persone;
 - b) verifiche su eventuali modifiche esecutive non autorizzate;
 - c) verifiche in caso di sospensione dei lavori: si tratta di registrare eventuali sospensioni dei lavori, ove imputabili all'esecutore;
 - d) controlli in fase di collaudo: dove si riportano le risultanze del collaudo dei lavori e le relative verifiche dei materiali (previste dal DM a campione anche in fase di collaudo);
 - e) verifiche amministrativo-contabile: dove si annotano eventuali irregolarità nella tenuta dei documenti contabili da parte dell'esecutore ed eventuali anomalie sulle spese legate all'esecuzione dell'opera;
 - f) eventuali contestazioni: dove si registrano le eventuali contestazioni dell'appaltatore in occasione dei pagamenti.

5. Per gli appalti di servizi e forniture (compiti attribuiti al D.E.C.):

- a) controllo in fase di avvio dell'esecuzione del contratto: si devono riportare le risultanze delle verifiche fatte dalla S.A. in fase di avvio della prestazione, laddove sia indispensabile in relazione alla natura ed al luogo di esecuzione delle prestazioni, in ordine allo stato degli ambienti dove si svolge l'attività, i mezzi e gli strumenti in ipotesi messi a disposizione della S.A.;
- b) risultanze del rapporto periodico: si tratta di evidenziare le risultanze dei controlli periodici sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto, svolte dal D.E.C.;
- c) controllo degli ordini di servizio: si tratta di registrare il rispetto o meno delle istruzioni impartite dal D.E.C. in fase di esecuzione dei servizi, ove necessario in base alla natura della prestazione, evidenziando eventuali riserve agli ordini di servizio formulate dall'esecutore ed annotate a cura del D.E.C.;

- d) controlli nell'esecuzione del contratto: si tratta di riportare le verifiche: 1) sui tempi di esecuzione dei servizi o delle forniture e la loro conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento; 2) sulla qualità del servizio o della fornitura, secondo gli *standards* qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato; 3) sulla soddisfazione del cliente o dell'utente finale; 4) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3 D. Lgs. 50/2016;
- e) controlli sul subappaltatore: si tratta di registrare la presenza dei subcontraenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e la rispondenza delle attività eseguite dagli stessi rispetto alle prestazioni agli stessi affidate nel contratto ed eventuali contestazioni alle stesse da parte dell'esecutore e le eventuali inosservanze da parte dell'esecutore alle disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- f) verifiche in caso di avalimento: dove si riportano i dati relativi ai controlli di cui all'art. 89, comma 9 D. Lgs. 50/2016;
- g) controlli nei casi di modifiche, variazioni e varianti contrattuali ex art. 106 D.Lgs 50/2016, che devono essere disposte dal D.E.C.;
- h) verifiche in caso di sospensione dei lavori: si tratta di registrare eventuali sospensioni dei lavori, ove imputabili all'esecutore, in quanto non conformi a quanto disposto dal D.E.C.;
- i) eventuali penali: si tratta di indicare le penali da ritardo previste da contratto;
- j) eventuali sinistri: dove si annotano eventuali danni alla proprietà o sinistri a persone;
- k) controlli al termine dell'esecuzione del contratto: dove si registrano le risultanze del certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal D.E.C.;
- l) verifiche amministrativo-contabile: dove si annotano eventuali irregolarità nella tenuta dei documenti contabili da parte dell'esecutore ed eventuali anomalie sulle spese legate all'esecuzione dell'opera;
- m) eventuali contestazioni: dove si registrano le eventuali contestazioni dell'esecutore in occasione dei pagamenti.

CAPO XIV - Controversie

Art. 38 (Transazione)

1. L'Ente Appaltante si riserva di transigere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei Contratti pubblici con le modalità previste dall'art. 208 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'Ente Appaltante per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, applica l'accordo bonario a norma degli artt. 205 e 206 D.Lgs. 50/2016.

Art. 39 (Risoluzione delle controversie tramite l'ANAC)

1. L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere, ai sensi dell'art. 211, comma 1, D.Lgs. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione di esprimere parere *“relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara”*. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Art. 40 (Arbitrato)

1. L'Ente Appaltante – salva diversa volontà esplicitata nel bando – non applica l'art. 209 del Codice dei contratti pubblici.

2. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 41 (Giurisdizione e riferimenti processuali)

1. Per le controversie sorte all'esito della pubblicazione della determina a contrarre e fino alla stipula contrattuale, il giudice competente è il relativo Tribunale amministrativo regionale e le norme procedurali sono quelle dettate dal D.Lgs. 104/10.

2. Per le problematiche sorte in corso di esecuzione dei contratti, la competenza è del Giudice Civile competente, salvo l'ipotesi di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria la cui competenza "civilistica" è devoluta al Tribunale delle Imprese, quale sezione Specializzata istituita presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione.

CAPO XV – Disposizioni di chiusura

Art. 42 (Disposizioni transitorie)

1. Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel D.Lgs. 50/2016, le disposizioni del Regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicate.

Art. 43 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogati i precedenti Regolamenti afferenti i contratti, con esclusione dei titoli I, III, IV, V, VI e VII del Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato e dei Servizi e Forniture in Economia, riportanti la disciplina regolamentare riguardante la gestione del servizio economale.

Art. 44 (Norma di chiusura e indicazioni implementative)

1. Il presente Regolamento dovrà essere immediatamente pubblicato sul sito una volta approvato dall'Organo consiliare ed entra immediatamente in vigore, salvo che per determinate procedure debba essere esperita *medio tempore* la "proroga tecnica", nelle more della definizione dell'indetta gara..

2. Dovrà essere indicato nelle regole esterne ai concorrenti dalle rispettive procedure concorsuali così ivi statuendo: la partecipazione alla gara implica l'osservanza del "Regolamento dei contratti e degli appalti pubblici", approvato con apposito atto dell'Organo Amministrativo che assume ragione etero integrativa delle singole regole di gara.

3. L'attivazione di un interno mercato elettronico comporterà un ordine di servizio cui i rispettivi destinatari dovranno adeguarsi.

Art. 45 (Aggiornamento di rito)

Il presente Regolamento, in quanto l'oggetto di indagine è materia in continua evoluzione e modifica normativa, tale da incidere sulla caducazione implicita delle previsioni eventualmente antinomiche, sarà oggetto di semestrale verifica in termini.